

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1958

#### Regolazione degli oneri relativi a forniture di mangimi agli allevatori della Sardegna danneggiati dalla siccità dell'autunno 1954

ONOREVOLI SENATORI. — La persistente siccità verificatasi nell'autunno del 1954 in Sardegna arrecò, come è noto, gravi danni agli allevamenti zootecnici della Regione, per alleviare tali danni il Governo degli Stati Uniti d'America mise a disposizione del Governo italiano, ai sensi della legge U.S.A. n. 480 Titolo II, 150.000 quintali di granoturco americano da distribuire agli allevatori sardi.

La concessione venne fatta a titolo gratuito e fu concordata tra l'Amministrazione della Missione americana U.S.O.M.I. ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In base agli accordi intercorsi il Governo italiano si impegnò a provvedere al pagamento degli oneri relativi al trasporto marittimo dagli Stati Uniti ad un porto italiano come pure di tutte le spese necessarie per i trasporti interni, per il carico e sca-

rico dei mangimi e per le operazioni di distribuzione ai singoli allevatori.

Poichè d'altra parte l'impegno di soccorrere gli allevatori sardi non consentiva di attendere l'arrivo di questo granturco dall'America, il Governo italiano si preoccupò di provvedere anticipatamente alla distribuzione gratuita di granoturco nazionale, per rivalersi poi dei relativi oneri mediante realizzazione del valore del mangime americano.

La differenza tra il costo del mangime nazionale ed il prezzo di realizzo di quello americano nonchè le altre spese occorse per le accennate operazioni importano un onere finanziario di 480 milioni, che con l'unito disegno di legge viene assunto a carico dello Stato, facendovisi fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di 480 milioni di lire, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per provvedere alla regolazione degli oneri derivanti dalle distribuzioni gratuite di mangimi operate a favore degli allevatori sardi danneggiati dalla siccità dell'autunno del 1954.

## Art. 2.

Al suindicato onere di 480 milioni di lire si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.